CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - SC_MOL - 0001141 - Interno - 23/05/2025 - 14:52

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario, relatore
Emanuele Petronio	Referendario
Filippo Maria Salvo	Referendario

nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come novellati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la deliberazione n. 30/INPR del 25 febbraio 2025, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2025;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_MOL - DEL-Reg.-SC_MOL - 0000075 - 23/05/2025 - 14:52

Vista l'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Civitacampomarano (CB) con nota protocollo n. 1221 del 17 aprile 2025 (prot. C.d.c. n. 857 di pari data)**;**

Vista l'ordinanza n. 9/PRES/2025, del 19 maggio 2025, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato la camera di consiglio per la data del 21 maggio 2025;

UDITO il relatore, Primo Referendario Ruben D'Addio;

IN FATTO

1. In data 17 aprile 2025 è pervenuta la deliberazione del Consiglio Comunale di Civitacampomarano (CB) del 14 aprile 2025, n. 8, intitolata "*Manifestazione di interesse per la sottoscrizione e l'acquisto di quote di partecipazione della società Molise Verso il 2000 Soc. cons. a r.l. – Gruppo di Azione Locale (GAL)*", trasmessa dall'Ente alla Corte dei conti, ai fini dello scrutinio previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, *breviter*, T.U.S.P.), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ("*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*").

2. La disposizione novellata prevede una nuova forma di verifica sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) ed impone che l'atto sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché degli articoli 4 ("*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*"), 7 ("*Costituzione di società a partecipazione pubblica*") e 8 ("*Acquisto di partecipazioni in società costituite*"), con particolare riguardo alla "*sostenibilità finanziaria*" e alla "*compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

3. Il successivo comma 4 dell'art. 5 dispone che per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni

pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo ove ha sede l'Ente adottante.

4. Riguardo alla natura dell'attività di controllo attribuita alla Corte dei Conti dalla legge n. 118/2022, le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte "*il parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*", con impossibilità di ricondurre *sic et simpliciter* tale istituto alle forme di controllo preventivo o successivo già intestate dall'ordinamento alla Corte contabile: nel caso di specie, l'esame è incentrato su un atto già perfetto ed efficace, per il quale sussiste, nel lasso temporale massimo di 60 giorni concesso all'esame della Corte, un impedimento temporaneo alla sua esecuzione (stipula del contratto di società o di acquisto di partecipazioni) in conformità al principio generale *ex* articolo 21*quater*, comma 1, legge n. 241/1990 (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022).

5. Quanto al perimetro applicativo della funzione introdotta dalla novella 2022, le stesse SS.RR. nella deliberazione n. 19 /2022/QMIG hanno considerato l'assunzione della qualità di socio quale criterio necessario a stabilire "*la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3 TUSP, e quelli invece esclusi*" dall'obbligo di trasmissione. Pertanto, l'atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria attuata mediante la "*sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato da altra società*" è assoggettato all'esame preliminare della Corte dei Conti con conseguente obbligo di previo invio alla medesima.

6. Ciò premesso, il deliberato consiliare in esame prevede quanto segue:

- "*manifestare l'interesse alla sottoscrizione di n. 1 quota del capitale sociale di Euro 259,00 (duecentocinquantonove/00) della società Molise Verso il 2000 scarl, con sede legale in Via San Giovanni in Golfo, 205/E - 86100 Campobasso - sede operativa in Via Monsignor Bologna, 15 -86100 Campobasso e in C.so XXIV Maggio, 44 – 86030 Civitacampomarano (CB), partita iva e codice fiscale 00875480709;*

- *di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune;*
- *di dare atto che trattasi di una quota finanziariamente sostenibile, una tantum, di esiguo valore (pari a Euro 259,00);*
- *di conferire mandato al Sindaco alla sottoscrizione di ogni atto amministrativo necessario alla adesione in qualità di socio alla società Molise verso il 2000 sc a rl;*
- *di conferire mandato al Responsabile finanziario di impegnare la somma complessiva di Euro 259,00, che troverà idonea copertura nel Bilancio 2025-2027;*
- *di dare atto che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente;*
- *di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, così come previsto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 175/2016;*
- *di trasmettere la presente deliberazione alla società "Molise Verso il 2000 se a rl" per gli atti relativi e conseguenti;*
- *di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000*".

Il corredo motivazionale si esprime richiamando le disposizioni legislative conferenti, la natura e le finalità della Società consortile *de quo*, anche con riferimento all'utilità della partecipazione per il Comune ed al relativo onere finanziario; constano agli atti lo statuto e gli ultimi tre bilanci approvati della Società consortile e risulta espresso parere favorevole all'acquisizione della partecipazione da parte dell'organo di revisione (*ex* articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3) T.U.E.L.), che tuttavia non è allegato alla delibera trasmessa.

IN DIRITTO

7. La Sezione osserva che la delibera in oggetto contempla un'operazione negoziale di acquisizione di quota in Società consortile G.A.L. già costituita, di cui possono far parte sia imprese sia enti pubblici (art. 9 Statuto sociale).

7.1. In generale, si rammenta che ai sensi dell'art. 4 T.U.S.P., "*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;…

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;…

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."

8. Molise verso il 2000 S.c.a.r.l. rappresenta "*un gruppo di AZIONE LOCALE (G.A.L.) al fine di promuovere e realizzare, anche in sinergie con Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza, un programma LEADER, secondo le leggi e le direttive nazionali e comunitarie vigenti o in corso di emanazione*" e ha per oggetto sociale quello di "*indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione nelle aree interne del Molise…Essa svolgerà un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle istituzioni…, operando, in particolare, nei seguenti ambiti: a) animazione dello sviluppo rurale; b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione c) turismo rurale d) sostegno alle piccole imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali*" *et similia* (art. 4 Statuto sociale).

9. Il Comune remittente ha così motivato l'adesione: "*Premesso che: lo sviluppo locale di tipo partecipativo, come disciplinato dal Reg. (UE) 2021/2115 art.77 e Reg. (UE)*

2021/1060 artt. 31-34, come recepiti nel PSP e nel CSR della Regione Molise, assume un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale ed è attuato dai Gruppi di Azione Locale (GAL) attraverso la definizione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei relativi Piani di azione (PA); all'Intervento LEADER viene attribuito un ruolo strategico ed ha come obiettivo specifico (S08) la promozione dell'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle dorme all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;

Dato atto che: Molise verso il 2000 Soc. cons. a r.l. è un Gruppo di Azione Locale (GAL) a partecipazione mista pubblico-privata, operante senza fini di lucro dal 1994 nelle aree del Molise Centrale, Fortore e Matese, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso la strategia LEADER, caratterizzata da un approccio "bottom-up" e dall'elaborazione di strategie di sviluppo locali innovative e multisettoriali; la partecipazione del Comune al GAL risulta strategica, consentendo l'accesso a finanziamenti previsti dal programma LEADER e da fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SE), oltre a favorire la costruzione di una rete stabile di soggetti pubblici e privati per l'implementazione di buone pratiche di sviluppo territoriale e l'ottenimento di assistenza tecnica e formazione professionale; il Comune ha aderito al partenariato promosso dal GAL Molise verso il 2000 per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale" in corso, PSR Regione Molise 2014/2020; il Comune è stato sempre partner del suddetto GAL ed ha partecipato a numerose iniziative e bandi di Molise verso il 2000 soc. cons. a r.l.; Molise verso il 2000 Soc. cons. a r.l. costituisce un valido strumento di supporto tecnico per lo sviluppò locale, -in modo particolare delle aree rurali ed interne. Inoltre, il suddetto GAL rispecchia pienamente il principio di sussidiarietà ex art. 118 Costituzione;

Dato atto, altresì che il Comune con Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 30/09/2024 ha aderito anche al partenariato promosso dal GAL Molise Verso il 2000 scrl per l'elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale a valere sull'intervento SRG06 del Piano strategico della PAC 2023-2027 e del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSRM) della Regione Molise;

Considerato che: il Consiglio di amministrazione del GAL Molise verso il 2000 soc. cons. a r.l ha deliberato in data 17/01/2025 l'aumento di capitale sociale di Euro 77.700,00, fissando il termine per la raccolta delle manifestazioni di interesse alle sottoscrizioni alla data del 28/02/2025; l'art.6 dello Statuto prevede che, in caso di aumento del capitale, ai soci è riservato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, il diritto di opzione in proporzione al numero delle quote già possedute e che le quote di nuova emissione non optate saranno offerte a nuovi soci che avranno fatto domanda;

Vista la nota di Molise verso il 2000 scrl prot. n. 656 del 28/02/2025, di proposta di adesione alla società mediante la sottoscrizione di quote di capitale sociale;

Visto l'art. 4 co. 6 del D.Lgs 175/2016…

Accertato che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Visto l'art. 7,-comma 1, lettera a) del "BANDO ATTUATIVO - INTERVENTO SRGO6 - LEADER -ATTUAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 24.03.2025, da parte della Regione Molise, Giunta Regionale, Area Seconda, in base al quale: "L'adesione al presente bando avviene attraverso la presentazione di una domanda di sostegno che deve includere un documento denominato "Strategia di Sviluppo Locale" (SSL) adottata dall'organo decisionale del GAL e contenente gli elementi indicati dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2021/1060. In particolare, la Strategia di Sviluppo Locale .(SSL) deve contenere, pena inammissibilità della domanda, almeno i seguenti elementi: a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia. La definizione del territorio deve essere: fatta considerando l'area omogenea e contigua dei comuni che aderiscono in qualità di soci al partenariato del GAL. La popolazione deve essere calcolata considerando solamente i residenti di tali comuni con riferimento alla media delle annualità 2023/2024";

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate approvato con delibera di C.C. n. 17 del 21.10.2024, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche";

Considerato che, alla luce di quanto sopra motivato, la sottoscrizione di una quota del capitale sociale di Euro 259,00 alla società "Molise verso il 2000" è in linea con le finalità istituzionali dell'Ente;

Considerato che trattasi di una quota finanziariamente sostenibile, una tantum, di esiguo valore (pari a Euro 259,00), e che non impatta, né direttamente né indirettamente, sugli equilibri del bilancio dell'Ente;

Visto lo Statuto societario del GAL suddetto, allegato al presente atto qual parte integrante e sostanziale".

9.1. Nello specifico, la delibera esplicita di aver considerato l'inerenza alla propria attività dei servizi, come indicati nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 Statuto sociale, recati dall'adesione ad una compagine societaria che include già altri Enti analoghi.

9.2. Come ricordato dal giudice amministrativo, il T.U.S.P., all'articolo 4, impone "*un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessaria al per-seguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico. L'art. 4, comma 2, precisa poi che, "nei limiti di cui al comma 1" e, dunque, nel rispetto del vincolo di scopo, possono essere costituite società o acquisite o mantenute partecipazioni» che svolgano le attività indicate nel richiamato comma 2 cit.*" (Consiglio di Stato, sentenze 23 gennaio 2019, n. 578 e 11 maggio 2020, n. 2929): al di fuori di tale parametro teleologico, la partecipazione dell'Amministrazione alla compagine sociale è interdetta, dunque la Corte è chiamata verificare che l'atto deliberativo non travalichi questo limite finalistico.

Ebbene, l'acquisto della partecipazione *de quo* è motivatamente finalizzato agli scopi tassativamente "*perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" (articolo 4 T.U.S.P.), *sub specie* di "*produzione di un servizio di interesse generale*" o "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*" (comma 2, lettere a) e d) dell'articolo citato); non solo, ai

sensi del successivo comma 6 è fatta specificamente "*salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*", ovvero i Gruppi di Azione Locale come quello *de quo*: infatti, l'adesione a detto G.A.L. consortile, ammessa per legge, è finalizzata alla realizzazione – nella sede aggregata consortile, idonea per natura a efficientare in senso esponenziale processi di interesse comune fra più soggetti (cfr. art. 2602 c.c.) - di attività che costituiscono già parte del *proprium* teleologico istituzionale del Comune remittente, ovvero lo sviluppo della comunità locale amministrata.

In definitiva, il ricorso allo strumento societario è stato subordinato alla sussistenza di un "*legame di stretta necessarietà*" (Corte cost. n. 86/2022) tra la partecipazione societaria e l'esercizio dei compiti istituzionali del richiedente, fermo il divieto, per le Pubbliche amministrazioni, di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali , né acquisire o mantenere partecipazioni ,anche di minoranza in tali società (art. 4 c. 1 Tusp)*" (Corte cost. sentenza 28 luglio 2022, n. 201).

10. L'esame della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione riveste un ruolo centrale nella verifica qui condotta (cfr. Sezioni Riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022). Esse, traslate nel campo *de quo*, indicano sia la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale (cfr. articoli 2082 c.c. in tema d'impresa, 2247 c.c. in tema di società e, a contrario, 14 T.U.S.P. in tema di divieto di soccorso finanziario), la compatibilità economica dell'operazione con la specifica situazione di bilancio dell'Amministrazione procedente, la funzionalità della soluzione prescelta rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) e il corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità).

10.1. Constano agli atti gli ultimi bilanci del triennio 2021-2022-2023 del Consorzio *de quo*, che risultano chiusi con un limitato utile, in trend crescente (rispettivamente € 59,00, € 41,00 ed € 188,00); inoltre, in relazione al costo della quota sociale da acquistare, la delibera riporta che "*trattasi di una quota finanziariamente sostenibile, una tantum, di esiguo valore (pari a Euro 259,00), e che non impatta, né direttamente né indirettamente, sugli equilibri del bilancio dell'Ente*" e ne dispone "*idonea copertura nel Bilancio 2025-2027*": considerati i recenti risultati utili del consorzio, può inferirsi *pro futuro* una prospettiva gestionale positiva della compagine consortile, mentre la spesa finalizzata all'acquisto della partecipazione appare, da un lato, inidonea a ledere gli equilibri finanziari dell'Ente (il cui ultimo rendiconto esaminato da questa Sezione 2023 reca un saldo disponibile di € 11.598,34, cfr. deliberazione n. 6/2025/PRSE) e, dall'altro, congrua rispetto agli obiettivi perseguiti tramite l'adesione al consorzio, istituto normativo intimamente idoneo a moltiplicare nella sede comunitaria consortile l'efficacia dell'attività dei singoli consorziati.

11. Quanto alla compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, "*l'art. 107 TFUE vieta, in linea di principio – dichiarandoli "incompatibili con il mercato interno" – "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma" (formula che abbraccia pacificamente anche gli aiuti provenienti da amministrazioni pubbliche non centrali, quali Regioni o altri enti territoriali) "che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri*" (Corte costituzionale, sentenza n. 142/2018). Lo stesso articolo prevede, poi, una serie di deroghe, "*di pieno diritto*" (paragrafo 2) o "*potenzialmente compatibili*", all'esito di una valuta-zione discrezionale delle istituzioni europee (paragrafo 3). Il successivo articolo 108 T.F.U.E. prefigura una rigorosa procedura di controllo sulla compatibilità degli aiuti con la disciplina eurounitaria, di competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo del giudice unionale, dacché ai giudici nazionali non è consentito pronunciarsi sul punto, spettando un ruolo complementare di salvaguardia (*ex plurimis*, Corte di giustizia UE,

sentenza 26 ottobre 2016, causa C-590/14 P). Ne deriva che, in sede di deliberazione *ex* articolo 5 T.U.S.P., la Corte contabile nazionale deve limitarsi a verificare che, a norma di legge, la deliberazione trasmessa dia atto della compatibilità con la normativa eurounitaria in tema di aiuti di Stato (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 161/2022/PAR).

11.1. Nel caso che ne occupa, la delibera fa esplicito riferimento alla normativa unionale di istituzione e promozione dei G.A.L., istituti associativi direttamente legittimati in quella sede sovranazionale: pertanto, per il principio di non contraddizione e di coerenza interni del diritto unionale, di per sé la formula sociale del G.A.L., promossa in sede unionale, non dovrebbe astrattamente confliggere con gli altri scopi istituzionali propri dell'Unione Europea. Inoltre, ad ogni modo, appare *in re ipsa* che l'adesione alla società in questione, operante prevalentemente a favore di soci pubblici ed in un limitato ambito territoriale italiano, non possa incidere "*sugli scambi tra Stati membri*", che è presupposto geo-economico per la ricorrenza del c.d. aiuto di Stato *ex* art. 107 T.F.U.E..

12. Da quanto sopra, risulta sostanzialmente integrata, a norma dell'articolo 5, comma 1, T.U.S.P., la motivazione in ordine a "*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, … ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato…della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*" ovvero dare "*atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

13. Da ultimo, si osserva che l'atto deliberativo gode di tutti i requisiti legislativamente imposti alle Pubbliche Amministrazioni per la "*costituzione di società a partecipazione pubblica*" o lo "*acquisto di partecipazioni in società già costituite*" (articoli 7 e 8 T.U.S.P.): in particolare, la deliberazione consiliare di partecipazione dell'Ente alla suddetta S.c.a.r.l. è stata pubblicata in albo pretorio, a norma di legge, nonché nella sezione "*Delibere*" del sito istituzionale dell'Ente; inoltre, il

Comune ha dato atto in delibera che "*lo schema di atto deliberativo*" è sottoposto "*a forme di consultazione pubblica*" e pubblicato sul sito *web* istituzionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, secondo alinea T.U.S.P..

14. Ne deriva un giudizio di sostanziale conformità del deliberato "*a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo* [5], *nonché dagli articoli 4, 7 e 8*" T.U.S.P..

Tutto ciò premesso e considerato

Per questi motivi,

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise,

ESPRIME

ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 T.U.S.P., parere positivo in ordine alla deliberazione del Consiglio Comunale di Civitacampomarano (CB) del 14 aprile 2025, n. 8, trasmessa al prot. C.d.c. n. 857 del 17 aprile 2025,

DISPONE

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata entro cinque giorni dal deposito al Comune di Civitacampomarano, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, T.U.S.P..

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione sul sito *internet* istituzionale al Comune di Civitacampomarano ai sensi del suddetto comma 4.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

L'Estensore
(Ruben D'Addio)

RUBEN D'ADDIO
22.05.2025 12:56:44
GMT+02:00

Il Presidente
(Anna Bombino)

ANNA BOMBINO
23.05.2025
10:06:45
GMT+02:00

Depositata in segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)

SILVIA
STORTO
23.05.2025
10:36:11
GMT+02:00